



TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA

SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE

in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Damiana Colla, nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 57699 dei procedimenti cautelari dell'anno 2020, vertente:

TRA

n. il _____ In Mauritania, con il patrocinio dell'avv.to Marco Galdieri, che lo rappresenta e difende per procura allegata al ricorso telematicamente depositato e presso il cui studio in Roma, via Campello sul Clitunno, n. 20, è elettivamente domiciliato

- ricorrente -

E

MINISTERO DELL'INTERNO - QUESTURA DI ROMA, con l'Avvocatura Generale dello Stato

- resistente -

avente ad OGGETTO: ricorso ai sensi dell'art 700 c.p.c..

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA EX ART. 700 CPC

Il ricorrente, cittadino della Mauritania titolare di permesso di soggiorno per motivi umanitari scaduto il 5.2.2019, ha impugnato, con ricorso ex art. 700 cpc depositato il 10.11.2020, il silenzio dell'amministrazione resistente relativo all'istanza di rinnovo/conversione in lavoro subordinato/protezione speciale del permesso di soggiorno per motivi umanitari da lui presentata a mezzo kit postale, a seguito dell'appuntamento fissato presso la questura il 20.2.2020, nel corso del quale gli era stata verbalmente richiesta dal personale incaricato l'integrazione documentale con la copia del passaporto in corso di validità, copia non potuta produrre essendo privo di passaporto e non essendo riuscito a rinnovarlo presso le competenti autorità.

Ha chiesto che in via cautelare ed anche *inaudita altera parte* venisse ordinato "alla Questura di Roma il rilascio di un permesso di soggiorno per casi speciali nei confronti del ricorrente, o di un altro permesso di soggiorno anche provvisorio in attesa dell'esito

della procedura in corso”, oltre che di “ordinare la convocazione del ricorrente presso la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma”, nonché infine di “emettere ogni provvedimento necessario ed idoneo per il prosieguo della procedura intrapresa per il rinnovo/conversione del permesso di soggiorno scaduto”.

A tal fine, ha evidenziato l’insussistenza di alcuna normativa che preveda la titolarità di un passaporto valido al fine del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari, anche a causa della propria storia personale di discriminazione e di riduzione in schiavitù nel suo paese di origine, con le conseguenti difficoltà di natura psicologica.

In particolare, ha escluso che il fondamento normativo della richiesta di passaporto possa essere rappresentato dall’art. 24, secondo comma, d.lgs. n. 251/07 ovvero dall’art. 9, terzo comma, lett. a) del dpr n. 394/99, richiamando quanto disposto dall’art. 1, comma 8, del d.l. n. 113/2018 e dal nuovo art. 19 TUI, per come modificato dal d.l. n. 130/2020.

Relativamente al *periculum in mora* ed alla necessità di provvedere *inaudita altera parte* ha rappresentato di essere rimasto privo di titolo che possa legittimare la sua permanenza sul territorio nazionale, essendo scaduto il permesso di soggiorno e non essendogli stato rilasciato alcunchè attestante la pendenza della procedura di rinnovo, con la conseguente impossibilità di accedere ai servizi essenziali, in special modo quelli connessi al diritto alla salute, considerate le sue precarie condizioni psico-fisiche e la necessità di svolgere un costante percorso psicoterapeutico per il superamento dei traumi subiti, oltre al rischio di espulsione e rimpatrio considerata la sua attuale irregolare permanenza sul territorio nazionale.

Con provvedimento *inaudita altera parte* del 20.11.2020, previo rigetto della domanda di permesso di soggiorno provvisorio, è stato ordinato all’amministrazione resistente di ricevere ed esaminare nel merito l’istanza di rinnovo/conversione del permesso umanitario scaduto presentata dal ricorrente in data 5.2.2019 e relativamente alla quale non è stato emesso alcun provvedimento, ivi compreso il rilascio della ricevuta di cui al comma 3 dell’art. 13 dpr n. 394/1999 e l’invio alla competente commissione territoriale per il relativo parere.

L’amministrazione resistente si è costituita il 27.11.2020 chiedendo il rigetto della domanda e la revoca del provvedimento *inaudita altera parte*, non risultando che la controparte avesse inoltrato all’amministrazione, alla scadenza del permesso di soggiorno per motivi umanitari, istanza di rinnovo/conversione ed avendo comunicato all’Associazione “Centro Astalli” il 10.2.2020 la mancata presentazione dell’istanza, con invito a presentarsi presso l’Ufficio Immigrazione per richiedere appuntamento per il rinnovo del permesso di soggiorno, presentazione mai avvenuta.

Con provvedimento del 23.11.2020 è stata disposta la trattazione cartolare dell’udienza del 23.12.2020 per la conferma modifica o revoca del decreto emesso *inaudita altera parte*, in considerazione dell’emergenza sanitaria, con concessione di termine di legge per note di trattazione scritta, depositate dal solo ricorrente.

La domanda cautelare deve essere accolta, con integrale conferma del provvedimento emesso inaudita altera parte, nonostante la costituzione dell'amministrazione resistente, la quale non muta le considerazioni già svolte nel decreto del 20.11.2020.

Quanto dedotto dall'amministrazione resistente risulta assolutamente privo di riscontro, con particolare riferimento all'asserita avvenuta comunicazione al Centro Astalli in data 10.2.2020 della mancata presentazione dell'istanza di rinnovo, con richiesta di presentazione presso l'ufficio immigrazione, specie a fronte del deposito documentale effettuato dal ricorrente unitamente al ricorso introduttivo, dal quale risulta che il ricorrente, dopo aver inviato il kit postale il 5.2.2019, è stato destinatario di convocazione da parte della competente questura, ufficio immigrazione, per il giorno 20.2.2019, ore 9.00, data in cui il ricorrente riferisce di essersi presentato, con apposizione a penna da parte del funzionario della richiesta di esibizione del passaporto.

Deve quindi ritenersi che il ricorrente abbia inoltrato alla amministrazione richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari con scadenza 6.3.2019.

Ciò posto, null'altro avendo aggiunto la costituzione dell'amministrazione, deve essere interamente confermato il provvedimento emesso inaudita altera parte, alla luce delle considerazioni già esposte e da richiamare interamente in questa sede.

Il procuratore del ricorrente deduce del resto nelle note di trattazione scritta che l'amministrazione resistente non abbia adempiuto a quanto richiesto nel dispositivo del decreto del 20.11.2020, con la conseguente necessità di confermare quanto già in esso disposto.

Le spese di lite devono essere compensate in considerazione dell'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.

P.Q.M.

Visti gli artt. 669 sexies comma 2 e 700 c.p.c, il tribunale accoglie il ricorso e per l'effetto:

- conferma il provvedimento inaudita altera parte emesso il 20.11.2020;
- compensa le spese di lite.

Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2021.

Il Giudice
d.ssa Damiana Colla